



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"**  
**Via Raffaello - 71036 LUCERA**



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

**Circolare n. 31**

Ai genitori degli alunni  
Al Personale Docente e ATA  
Al Direttore SGA  
Al sito web

**OGGETTO:** Somministrazione farmaci a scuola

In data 06/9/2021, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha rinnovato il "Protocollo di intesa – Per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico", con la Regione e le ASL di Bari, Brindisi, BAT, Lecce, Foggia e Taranto.

Il protocollo, che si allega in copia, definisce in maniera chiara ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti (genitori, medici, dirigenti e personale scolastico) e riporta in allegato la modulistica necessaria.

Si invita pertanto ad un'attenta lettura del documento a tutti gli interessati.

E' inoltre opportuno chiarire che, allo stato attuale, per quanto riguarda i dubbi relativi all'obbligatorietà ed eventuali profili di responsabilità che ricadrebbero sul personale scolastico in caso di mancato intervento, non esiste nessun obbligo contrattuale e/o legislativo che costringe il personale a intervenire.

Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione in due occasioni (Cassazione Sezioni Unite del 27/6/2002 n. 9346 -Cassazione del 7 ottobre 2010 n. 17574) dove ha ribadito che "... *l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina nei fatti l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danno a se stesso*".

A tutto questo si aggiunge che "per la somministrazione l'assistenza agli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci generalmente si configura come attività che può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario e non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco" (Protocollo di Intesa tra Regione Puglia/Asl/Miur/Usr Puglia 2021). L'INAIL nel documento "Gestione del Sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" (2013, INAIL – MIUR) che si allega in copia, ha ribadito chiaramente questo concetto "... *il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico (la somministrazione dei farmaci agli allievi) per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste*".

Lucera,05/10/2022



**Il Dirigente Scolastico**

**Pasquale Trivisonne**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)